

*POLIZZE ABBINATE A MUTUI O PRESTITI STIPULATE DA BANCHE ED ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI*

L'ISVAP, ha emanato il Provvedimento n. 2946 del 06.12.11 con il quale stabilisce che gli intermediari assicurativi, incluse le banche ed altri intermediari finanziari, non possono ricoprire simultaneamente il ruolo di distributori di polizze e di beneficiari o vincolatari delle stesse.

Il provvedimento, che entrerà in vigore dal 02 aprile 2012, pone fine al conflitto di interesse, penalizzante per i consumatori, dovuto alle provvigioni elevate (dal 44% all'80%) che gravano sulle polizze abbinata a mutui o prestiti stipulate da banche o altri intermediari finanziari.

Nel comunicato stampa del 06.12.11, l'ISVAP cita un caso verificato durante una sua indagine in cui, ad un cliente di 40 anni per un'assicurazione temporanea per il caso di morte a copertura di un mutuo ventennale di 200.000,00 euro è stato chiesto un premio in unica soluzione di 9.636,00 euro, di cui 3.854,00 euro per la copertura tecnica del rischio e 5.782,00 euro per costi complessivi, di cui 5.011,00 euro a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione (ossia il 52% del premio complessivo).